



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 101/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **65504** del registro di segreteria, depositato in data 8 marzo 2018, proposto da:

M. A., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti e dall'avv. Susanna Chiabotto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, per mandato a margine del ricorso

contro

Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare, rappresentato e difeso dalla sezione contenzioso della medesima Direzione

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 22 dicembre 2023, come da verbale di udienza

FATTO

1.- Con ricorso ritualmente notificato M. A. ha impugnato la nota del Ministero della Difesa del 16-11-2016 quale provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria per decadenza dei termini di presentazione della domanda di pensione ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente ha così riassunto i fatti:

	1)- antecedentemente alla chiamata alle armi nel settembre del 1993 è stato	
	dichiarato idoneo, nonostante fosse risultato affetto da esiti di frattura	
	dell'omero trattata chirurgicamente;	
	2)- è stato chiamato alle armi, quale soldato di leva, il 17.05.1995 presso il	
	92° Reggimento "Basilicata" Foligno (PG) 2° compagnia;	
	3)- in data 09.06.1995, giungeva al reggimento Aves "Antares" in Viterbo;	
	4)- il 14.07.95 veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Catanzaro con	
	la diagnosi "esiti di frattura 30 distale omero dx con segni di osteoporosi del	
	gomito". Veniva dimesso in pari data con licenza di convalescenza di giorni	
	20;	
	5)- il 1.08.1995 veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Messina ove	
	gli veniva diagnosticato " <i>artalgia gomito dx in soggetto con esiti di frattura</i>	
	<i>omero dx trattata con osteosintesi</i> "; veniva, quindi, dimesso in pari data con	
	giorni 20 di licenza convalescenza;	
	6)- il 30.06.95, veniva trasferito al reggimento Aves "Antares" in Lamezia	
	Terme;	
	7)- il 19.08.1995, veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Messina	
	per " <i>esiti non invalidanti di pregressa frattura distale omero dx</i> "; dimesso in	
	data 21.08.95, veniva inviato al Corpo come idoneo;	
	8)- in data 12.10.95, veniva ricoverato all'Ospedale Militare di Catanzaro	
	con la diagnosi " <i>esiti di frattura omero dx con M.D.S. in situ e segni di</i>	
	<i>osteoporosi</i> ". Veniva, quindi, dimesso il giorno successivo con giorni 30 di	
	licenza convalescenza;	
	9)- in data 13.11.95, veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Messina	
	ove gli veniva diagnosticato " <i>osteoporosi dolore del gomito in soggetto con</i>	

pregressa frattura distale dell'omero trattata chirurgicamente";

10)- in data 04.12.95, veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Messina, ove gli veniva diagnosticato esiti invalidanti di frattura dell'estremo distale dell'omero con osteoporosi ed artrosi del gomito;

11)- il 05.12.1995 veniva riformato e dichiarato permanentemente inabile al servizio militare, come da foglio di proposta a rassegna dell'ospedale militare di Messina.

Il ricorrente ha sottolineato di avere prestato un servizio militare gravoso e che proprio tale servizio ha assunto il ruolo di causa e/o concausa preponderante e necessaria sull'aggravamento delle patologie in questione, tanto da essere successivamente dichiarato non più idoneo al servizio e riformato. Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento e la dichiarazione del diritto alla pensione privilegiata vitalizia quanto meno di 8° categoria Tab. A o di 6° o, quanto meno, di 7° categoria Tab. A oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

2.- Il Ministero della Difesa si è costituito, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973, e ha chiesto comunque nel merito il rigetto del ricorso.

3.- Con sentenza non definitiva n. 487/2020 del 21 settembre 2020 il Giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 169 DPR 1092/1973 formulata dal Ministero della Difesa; ha disposto la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza istruttoria n. 29/2021, con la quale ha rilevato la necessità di acquisire un parere da parte del Collegio medico legale presso la Corte dei Conti, al fine accertare se l'infermità lamentata dal ricorrente, *“esiti invalidanti di frattura dell'estremo distale dell'omero destro con osteoporosi*

ed artrosi del gomito” sia stata causata o concausata dallo svolgimento del servizio militare; se tale infermità, ove sussistente e causata dal servizio, sia ascrivibile fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata.

Il CML ha rilevato che, data l’esiguità del periodo svolto come militare di leva da parte del ricorrente, l’infermità sofferta non può considerarsi dipendente da causa di servizio o da concausa efficiente e determinante.

Con note al parere del CML del 22/06/2021, il ricorrente rilevava che, a causa del pregresso quadro clinico, non avrebbe dovuto essere giudicato idoneo al servizio militare, posto che proprio il servizio militare e gli sforzi generati soprattutto nelle prime fasi dell'addestramento hanno portato alle manifestazioni dolorose e invalidanti correlate ai progressivi segni di sofferenza dei distretti articolari di gomito e spalla destra.

Con note del 22-06-2021 il CTP di parte ricorrente formulava osservazioni critiche al parere del CML

Con parere prot. R/4079/2021 il CML ha rilevato che la frattura del terzo distale dell'omero destro del ricorrente era risalente al 1992, cioè a circa tre anni prima del servizio militare di leva, svolto nel 1995; nel periodo intermedio, come si rileva dall'anamnesi raccolta in occasione della visita medica all'inizio delle operazioni peritali, il ricorrente aveva lavorato presso una ditta che si occupava di produrre mangimi per animali, con le gravose mansioni di magazziniere. Pertanto, il CML confermava il parere espresso nella seduta del 26-05-2021 circa la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione.

Il CML ha ritenuto che, dal momento che i trattamenti chirurgici, come

quelli subiti dal ricorrente nel 1992, possono cagionare nel tempo

complicanze di natura osteoporotica con demineralizzazione e di natura

artrosica, tali complicanze non possono essere state causate o concausate dal

breve periodo di servizio di leva svolto dal ricorrente a distanza di tre anni

dal trauma del 1992; pertanto, il Collegio confermava i precedenti pareri.

4.- A seguito di ulteriori osservazioni critiche della parte ricorrente, il

Giudice, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori, all'udienza del 21

ottobre 2022 ha assegnato al Collegio peritale, composto dal dott. Giuseppe

Carotenuto, dal dott. Aldo Muscolino e dal dott. Antonio Guajana, l'incarico

di rispondere ai quesiti formulati nell'ordinanza n. 205/2022, disponendo in

aggiunta che i Consulenti *“dovranno verificare altresì se la patologia in*

questione sia stata eventualmente aggravata dal servizio di leva oltre che

causata o concausata, come già disposto nella citata ordinanza”.

Inoltre, il Giudice ha formulato ulteriori quesiti per il Collegio peritale, come

più ampiamente si esporrà nella parte “in diritto”.

Il Collegio peritale esterno, nel rispondere ai quesiti formulati dal Giudice,

concludeva che gli esiti invalidanti della frattura dell'estremo distale

dell'omero destro trattata con placca e viti, con osteoporosi ed artrosi del

gomito, sono da riferire essenzialmente alla pregressa frattura patita da sig.

M. nel 1992; ha così escluso la dipendenza da causa di servizio.

5.- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza 22 dicembre 2023, sentite le

parti, posta la causa in decisione, il Giudice ha pronunciato il dispositivo,

assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art.

167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

1.- Va premesso che le questioni processuali sono state risolte con la sentenza non definitiva n. 487/2020, con la quale il Giudice ha ritenuto il ricorso procedibile, rigettando le eccezioni formulate da parte resistente. La presente pronuncia verte pertanto solo sulle questioni di merito e, precisamente, sulla domanda del ricorrente per il riconoscimento alla pensione privilegiata vitalizia di 8° categoria, Tab. A, o e di 6° o di 7° categoria, Tab. A.

2.- Nel merito, il ricorso va respinto.

Il Giudice osserva che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di avere prestato un servizio militare gravoso e di essere stato adibito allo stesso incautamente, malgrado la storia clinica pregressa di “*esiti di frattura omero dx con M.D.S. in situ e segni di osteoporosi*”; la parte ricorrente ha affermato che proprio tale servizio aveva assunto il ruolo di causa e/o concausa preponderante e necessaria sull'aggravamento delle patologie in questione.

Alla luce di tale prospettazione, il Giudice ha disposto lo svolgimento di una complessa attività istruttoria nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa (CML), nonché di un Collegio medico esterno, composto dai dottori Aldo Muscolino, Antonio Guajana e Giuseppe Carotenuto, d'ora in avanti più semplicemente “Collegio peritale esterno”. I due collegi, sulla base di argomentazioni coerenti, univoche e correttamente esposte, fondate sull'accurata analisi della documentazione e sulla visita del ricorrente, hanno ritenuto non dipendente da causa di servizio la patologia lamentata dal ricorrente.

Va innanzitutto osservato che la frattura dell'omero destro fu subita dal ricorrente il 25 aprile 1992 e, dunque, diversi anni prima dell'incorporamento nell'esercito, avvenuto nel maggio del 1995. Per tale frattura il ricorrente fu sottoposto a trattamento chirurgico con osteosintesi con l'installazione di due viti metalliche presso l'Ospedale Piemonte di Messina sempre nel 1992.

Il Giudice osserva che vi è un periodo di assoluto silenzio documentale di circa tre anni fra il 1992 e il 1995, durante il quale -come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di anamnesi dinanzi al CML- egli svolse le mansioni di magazziniere. Al riguardo, è chiaro che le mansioni di magazziniere non si configurano come meramente sedentarie ma comportano normalmente il sollevamento e lo spostamento di pacchi e plichi. Tali mansioni, dunque, avrebbero potuto avere un ruolo nell'ambito dell'aggravamento della patologia sofferta dal ricorrente per effetto della summenzionata frattura del 1992.

Va ancora sottolineato che il ricorrente non ha prodotto documentazione sanitaria relativa al triennio intercorso tra la data del sinistro, aprile 1992, quella della prima visita militare del settembre del 1993 presso il Gruppo Selettori Colevamiles di Catania per l'idoneità al servizio di leva, e la visita di idoneità al servizio militare effettuata in occasione dell'incorporamento del 17 maggio 1995. La visita militare del 1995, comunque, non prevedeva il controllo radiologico del braccio destro. Tutto ciò implica che non è possibile conoscere le effettive condizioni ossee del braccio alla data dell'arruolamento.

Il Collegio peritale esterno ha osservato che il ricorrente ha riferito di avere

avuto sofferenza all'arto destro anche dopo il 1995 e di essersi sottoposto a radiografie, fisioterapie e vari controlli medici, ma non ha prodotto alcuna documentazione con riguardo a tale periodo. Ad avviso di questo Giudice, l'assenza di documentazione denota una grave carenza probatoria, che priva di riscontro le affermazioni della parte ricorrente.

Va poi osservato che appare davvero illogico il fatto che il ricorrente non abbia a suo tempo contestato né la visita svolta nel settembre del 1993 presso il Colevamiles di Catania per l'idoneità al servizio militare di leva né quella successiva del 17 maggio 1995, che precedette l'incorporamento e la destinazione effettiva al servizio militare. Se davvero le condizioni dell'omero destro fossero stati tali da impedire l'espletamento del servizio di leva, non si comprende per quale motivo il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato gli esiti delle due summenzionate visite svolte presso le strutture militari. Il ricorrente neppure ha prodotto documentazione sanitaria relativa ai primi mesi del 1995 per dimostrare la presenza di infermità tali da renderlo inidoneo al servizio di leva.

Invero, il Collegio peritale esterno ha rilevato che, dal verbale di visita del settembre 1993 presso il Colevamiles di Catania Gruppo Selettori risulta che il M. non presentava importanti disturbi funzionali o segni clinici di intolleranza al mezzo di sintesi, tali da giustificare il giudizio di non idoneità al servizio militare, richiesti dall'art. 73 del D.P.R. 2 settembre 1985 n. 1008 vigente *ratione temporis*.

Il medesimo collegio peritale ha rilevato che il classamento del ricorrente LS4 da parte della Commissione medica militare era da ritenere congruo rispetto al pregresso trauma all'omero e che l'aderenza alle corrette *leges*

artis non imponeva alla Commissione Medica Militare di sottoporre il M. a specifici accertamenti strumentali all'atto dell'incorporamento avvenuto il 17 maggio 1995, in assenza di rilevanti disturbi funzionali.

Il Collegio peritale ha sottolineato altresì che, in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Catanzaro del 14-07-1995, non è documentata un'importante limitazione funzionale. In breve, le condizioni del M. non erano tali da giustificare l'immediata riforma in aderenza all'art. 73/a del DPR 1108/1985.

Il Collegio peritale esterno ha precisato che, con riguardo al servizio di leva del M., non è documentato alcun evento traumatico con conseguenze propriamente definibili come "lesioni" a carico dell'arto superiore destro, quali rifrattura o nuova frattura, lussazione, deformazione o rottura della placca di sintesi. Il riferito dolore ("algia") rappresenta un sintomo e non una condizione patologica inquadrabile nosograficamente.

Il Collegio peritale esterno ha poi precisato che l'artrosi post traumatica e l'osteoporosi non sono processi che si manifestano nell'arco di pochi mesi e, in ogni caso, non possono essere considerate aggravamento causato o concausato dal servizio militare prestato. In particolare, l'artrosi e l'osteoporosi diagnosticate in sede di visita a seguito di indagini radiografiche disposte dall'Ospedale Militare non possono ritenersi condizioni sopravvenute per effetto dell'attività svolta quale cuoco di mensa o comunque come militare. L'artrosi post traumatica è una possibile e prevedibile sequela tardiva delle fratture articolari o prossime ad un'articolazione. L'osteoporosi, peraltro, si presenta in ossa lunghe sottoposte ad osteosintesi rigida con placca metallica per meccanismo cd. da

stress protection. Al riguardo, si evidenzia che nel 1992, in conseguenza del

sinistro, il M.fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi, con

applicazione di placca e viti, presso l'Ospedale Piemonte di Messina.

Il Collegio peritale ha quindi spiegato che, quando -come nel caso del citato

intervento del 1992- si utilizza un dispositivo di fissazione rigido, come una

placca metallica per il trattamento di una frattura delle ossa lunghe, si

verifica una condizione di diminuzione della massa ossea, che si sviluppa nel

tempo; inizialmente, l'immobilizzazione stabile assicurata da una placca

rigida è una condizione desiderabile, consentendo la c.d. "guarigione

primaria" della frattura. La placca rigida sopporta gran parte delle

sollecitazioni meccaniche; ciò, tuttavia, impedisce all'osso di subire i normali

livelli di sollecitazione necessari al mantenimento del suo trofismo e ai

processi di fisiologico rimodellamento; tali circostanze spiegano

l'insorgenza di osteo-rarefazione.

In altri termini, così come chiarito dal CML e da ultimo più ampiamente dal

Collegio peritale esterno, l'infermità lamentata dal ricorrente non è stata

causata, concausata o aggravata dallo svolgimento del servizio militare,

peraltro di durata temporale contenuta. Gli esiti lamentati rappresentano

semplicemente il normale sviluppo di una frattura dell'omero distale trattata

chirurgicamente con mezzi di sintesi rigidi. Va ribadito che, come osservato

dal medesimo Collegio peritale, secondo la letteratura medica, l'artrosi post

traumatica e l'osteoporosi rappresentano possibili conseguenze tardive delle

fratture articolari sottoposte ad osteosintesi rigida con placca metallica.

Il Giudice poi osserva che il ricorrente non ha prodotto documentazione

sanitaria successiva al congedo illimitato dal servizio di leva avvenuto nel

1995 idonea a dimostrare l'asserito aggravamento dell'infermità a seguito del servizio di leva. Non sono emersi elementi di prova o documenti sanitari, che possano condurre ad una diversa valutazione rispetto a quella formulata dal Collegio peritale esterno.

Né, oltretutto, può escludersi che nel lunghissimo periodo compreso tra l'espletamento del servizio di leva, avvenuto nel 1995, e la data di presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata del 18 febbraio 2014, gli esiti invalidanti lamentati dal ricorrente siano stati conseguenti sia alle attività lavorative svolte e, precisamente, a quella di addetto alle pulizie dal 2000 al 2014 in un cantiere di rimessaggio (come dichiarato al Collegio peritale esterno), sia al naturale processo di invecchiamento, che certamente aggrava gli esiti delle fratture.

In breve, gli esiti invalidanti della frattura dell'estremo distale dell'omero destro trattata con osteoporosi ed artrosi del gomito non sono ascrivibili al servizio di leva prestato dal ricorrente ma vanno riferiti alla pregressa frattura patita dal M. nel 1992. Non sussiste pertanto la causa di servizio.

Le domande del ricorrente vanno quindi respinte, in quanto infondate.

Il rigetto dell'eccezione processuale formulata dal Ministero della Difesa oltre che la particolarità e la complessità della fattispecie, che ha richiesto diversi approfondimenti istruttori di natura medico-legale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato decreto, pari complessivamente ad euro 1.740 (millesettecentoquaranta/00) oltre IVA e accessori di legge, vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente, in quanto soccombente nel merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-pone in via definitiva a carico di M. A., soccombente nel merito, le spese
dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio collegiale, come liquidate nel
decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad euro 1.740
(millesettecentoquaranta/00) oltre IVA e accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi
dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il
deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della
natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità
del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a
soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 22 dicembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone
di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del

ricorrente.

Palermo, 22 dicembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 1 marzo 2024

Pubblicata l'1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M.A. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)